

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE							
Posti n.		Posti n.		Posti n.		Posti n.	
Abruzzo	2	Campania	28	Lombardia	8	Toscana	4
Basilicata	3	Emilia Romagna	5	Marche	3	Umbria	2
Bolzano 2° Grado	1	Lazio	14	Molise	4		
Calabria	3	Liguria	1	Puglia	6		

c) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie provinciali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie provinciali:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE							
Posti n.		Posti n.		Posti n.		Posti n.	
Agrigento	2	Catanzaro	4	Massa Carrara	3	Ravenna	1
Aosta	1	Como	2	Matera	1	Reggio Calabria	6
Arezzo	3	Cosenza	4	Messina	10	Rieti	1
Asti	1	Enna	1	Milano	9	Roma	38
Avellino	3	Firenze	1	Modena	3	Salerno	2
Bari	3	Foggia	1	Napoli	24	Sassari	2
Belluno	1	Frosinone	4	Nuoro	2	Savona	1
Benevento	3	Genova	1	Oristano	2	Siena	1
Biella	1	Gorizia	1	Palermo	7	Taranto	1
Bolzano 1° Grado	4	Isernia	1	Perugia	1	Teramo	2
Brindisi	2	La Spezia	1	Pesaro	2	Trapani	1
Cagliari	3	L'Aquila	2	Pescara	1	Vercelli	1
Caltanissetta	4	Latina	4	Piacenza	1	Verona	2
Caserta	15	Lecce	2	Pisa	1	Viterbo	1
Catania	4	Mantova	1	Pordenone	1		

d) È approvato lo schema di domanda - dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione per la partecipazione all'interpello di cui all'art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4.

Art. 2.

Modalità di partecipazione

a) Ai fini della partecipazione all'interpello, i concorrenti dovranno compilare lo schema di domanda di cui all'art. 1, lett. d), allegato al presente bando.

b) I giudici in soprannumero compileranno i moduli 1 e 4, avendo cura di indicare il punteggio complessivo da loro conseguito all'esito dei concorsi di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16.8.2011, n. 65.

c) I giudici delle Commissioni tributarie regionali compileranno i moduli 2 e 4.

d) I giudici delle Commissioni tributarie provinciali compileranno i moduli 3 e 4.

e) I partecipanti all'interpello potranno esprimere non più di tre scelte.

f) Sulla base di quanto disposto con la risoluzione n. 6/2012, "Per i componenti confermati nell'incarico già ricoperto presso le sopresse commissioni di I e II grado, l'anzianità di servizio deve essere calcolata con riferimento alla data del decreto della prima nomina in servizio nella detta qualifica, purché tra la stessa e quella di prestazione del giuramento non sia decorso un termine superiore a sei mesi; in tale ultimo caso si farà riferimento alla data del giuramento o, se non disponibile, della immissione in servizio.

Analogamente per i componenti che siano stati nominati per la prima volta il 1° aprile 1996, l'anzianità di servizio sarà calcolata con riferimento alla data del decreto della nomina in servizio nella qualifica, purché tra la stessa e quella di prestazione del giuramento non sia decorso un termine superiore a sei mesi; in tale ultimo caso si farà riferimento alla data del giuramento o, se non disponibile, della immissione in servizio.

Per i componenti nominati successivamente al 1° aprile 1996, a seguito di concorso indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'anzianità di servizio nella qualifica sarà calcolata con riferimento al decreto di nomina".

